

Edizione di venerdì 18 marzo 2016

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Le indicazioni del MEF sulla TASI degli immobili nel fallimento](#)

di **Fabio Garrini**

CONTENZIOSO

[Ammissibile l'appello che ribadisce le eccezioni del primo grado](#)

di **Luigi Ferrajoli**

IMPOSTE INDIRETTE

[Le somme dovute per la successione entrano in F24](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

IVA

[Organizzazione di corsi di formazione in altri Stati membri](#)

di **Marco Peirolo**

ENTI NON COMMERCIALI

[La temporaneità della vita associativa](#)

di **Guido Martinelli**

BACHECA

[Il nuovo giudizio sul bilancio secondo i Principi di revisione ISA Italia](#)

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Le indicazioni del MEF sulla TASI degli immobili nel fallimento

di **Fabio Garrini**

In un [precedente intervento pubblicato su Euroconference news](#), ci siamo occupati del **trattamento ai fini TASI** dell'immobile posseduto dal contribuente interessato da una **procedura concorsuale**. In quella sede si ebbe modo di osservare come fosse arduo ipotizzare una **interpretazione estensiva** della disciplina specificamente stabilita ai fini IMU e come fosse singolare che **nessuna indicazione** in tal senso fosse pervenuta in quasi due anni di applicazione della nuova tassazione sui servizi; nelle **risposte informali** (vedremo quando vi sarà la pubblicazione ufficiale), fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel corso del mese di gennaio durante i forum tenuti con la stampa specializzata, spunta una indicazione che impone di effettuare i **versamenti TASI alle scadenze ordinarie**, senza la possibilità di beneficiare di alcun differimento.

Il differimento ai fini IMU

L'unica previsione riguardante detti immobili è rinvenibile nel **comma 6 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 504/92** che dispone quanto segue: *"Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una **dichiarazione** attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta **per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili**".*

In particolare, interessa la seconda parte di tale disposizione, che fissa una specifica regola per il versamento dell'imposta relativa al periodo fallimentare: il tributo deve essere versato entro **tre mesi** dalla data del decreto di trasferimento. Detto versamento **riguarda l'imposta complessivamente dovuta**, calcolata su ciascun anno o frazione di anno, **dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento alla data della cessione del bene**. Il comma 173 della L. n. 296/2006, modificando l'articolo 10 comma 6 del D.Lgs. 504/92, ha posto esplicitamente tale obbligo a carico del **curatore**.

Tale disposizione, originariamente introdotta ai fini ICI, risulta essere applicabile ai fini IMU per esplicito rinvio operato dall'articolo 9 comma 7 del D.Lgs. 23/2011.

Il dubbio sorge con riferimento alla **TASI**, per la quale non esiste alcuna norma specifica a regolamentare la fattispecie: l'interrogativo è proprio legato alla possibilità di applicare, anche

al tributo sui servizi, la **sospensione degli oneri di versamento relativi al maxi-periodo fallimentare**:

- **a sostegno** della prima tesi – quella dell'equiparazione tra i due tributi – depone il fatto che, nella disciplina IMU, tale differimento è legato alle **difficoltà finanziarie** che sono connaturate nella procedura fallimentare (quantomeno all'avvio), difficoltà che necessariamente interessano anche il tributo sui servizi. Inoltre vanno notate le **somiglianze tra i due tributi**, per cui nella disciplina TASI non vi sarebbe una specifica previsione applicabile solo a causa della dimenticanza del Legislatore, non perché si sia voluto trattare diversamente i due tributi;
- tuttavia, sin dall'introduzione della TASI si è osservato come, in **assenza di una previsione ad hoc**, pareva **eccessivamente arbitrario** sospendere il versamento TASI. L'elemento più convincente a sostegno di questa seconda tesi – che respinge l'estensione interpretativa – pare invece il **diverso presupposto impositivo**: mentre ai fini IMU soggetto passivo è unicamente il possessore, ai fini TASI viene interessato anche il **detentore** dell'immobile. Se risulta infatti sensato rinviare la TASI, al pari dell'IMU, quando il fallito è proprietario, al contrario quando il fallito deve corrispondere solo la TASI in qualità di conduttore dell'immobile, non sarebbe ipotizzabile alcun differimento visto che non dovrà essere disposta alcuna cessione dell'immobile.

La soluzione, come detto, è recentemente pervenuta, seppure in via informale, dalle **indicazioni del MEF durante i forum di gennaio**: sul tema viene affermato come, proprio per l'assenza di una disposizione specifica, **non risulta essere ammissibile un'estensione analogica delle regole IMU sul versamento**. È stato quindi sposato il ragionamento della seconda tesi precedentemente proposta.

Conseguentemente, i versamenti TASI devono avvenire con riferimento alle **scadenze ordinarie**: acconto entro il 16 giugno, saldo entro il 16 dicembre, utilizzando le consuete modalità.

Da notare che, visto che il presupposto del fallimento è l'insolvenza e le scadenze IMU vengono rinviate per assenza di liquidità, pare **improbabile che il fallimento possieda le risorse per adempiere alle obbligazioni TASI**: spesso accadrà che anche la TASI verrà versata successivamente alla vendita dell'immobile ma, al contrario dell'IMU ove si provvederà a versare la sola imposta, per il tributo sui servizi sarà necessario azionare il **ravvedimento operoso**.

CONTENZIOSO

Ammissibile l'appello che ribadisce le eccezioni del primo grado

di **Luigi Ferrajoli**

Il disposto normativo di cui **all'art.53, co.1, D.Lgs. n.546/1992**, in materia di **specificità dei motivi di appello**, non può ritenersi violato quando l'appellante abbia esposto nel ricorso le ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame, le quali possono sostanziarsi anche nella **prospettazione delle medesime ragioni addotte in primo grado**, purché ciò consenta al giudice di appello di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni assunte con la sentenza impugnata.

È quanto è stato statuito dalla CTR di Roma con la **sentenza n. 116 del 15 gennaio 2016** in una vicenda in cui un'esercente attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti aveva impugnato un avviso di accertamento basato su studi di settore.

Il ricorrente aveva contestato la quantificazione dei maggiori ricavi in quanto basata unicamente sulla pedissequa **applicazione dei parametri** previsti dagli studi di settore, senza la valutazione delle circostanze di fatto illustrate e documentate dal contribuente in sede di **contraddittorio amministrativo**.

La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, ritenendo che il contribuente avesse avversato gli accertamenti con **elementi generici** riferiti alla sola questione della crisi economico-finanziaria.

Avverso la sentenza di primo grado è stato proposto gravame sotto diversi profili; tuttavia, a parere dell'Agenzia delle Entrate, **l'appello doveva ritenersi inammissibile per violazione dell'art.53 del D.Lgs. n.546/92** (che prevede, tra i contenuti richiesti a pena di inammissibilità, anche l'indicazione dei **motivi specifici** di appello) *“per mancanza di specificità dei motivi di gravame ed essendo stata ignorata la motivazione della sentenza”*.

La Commissione tributaria regionale di Roma, pur respingendo nel merito l'impugnazione, in relazione all'**eccezione di inammissibilità** formulata dall'Ufficio, ha avuto modo di precisare che è del tutto legittimo ed ammissibile l'atto di appello che ribadisca le motivazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio, **purché sia chiaro il contenuto delle contestazioni** nonché a quali parti della pronuncia si riferiscano.

Secondo la CTR *“...la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – **assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione**, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza”*.

Tale principio era già stato sancito dalla **giurisprudenza di legittimità**, in particolare dalla **ordinanza n. 14908/2014** della Sezione Sez. VI – 5 Civile della Corte di Cassazione, che aveva ulteriormente precisato che *“la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un **ricorso generalizzato** e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una **parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice**. Tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d'appello dette argomentazioni – **perchè ritenute giuste e idonee** al conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all'onere di specificità dei motivi”*.

Il confine tra il legittimo richiamo delle argomentazioni già svolte in primo grado e l'inammissibilità dell'atto per genericità dei motivi, tuttavia, non è sempre nitido.

La Suprema Corte ha comunque delineato diverse **ipotesi di inammissibilità** per violazione dell'art.53 D.Lgs. n.546/92, sanzionando in particolare atti di appello che si limitavano ad un richiamo ad altri atti di appello proposti dalla medesima parte (Cass. sent. n. 18006/2006), o non permettevano di individuare il contenuto pregnante della contestazione svolta avverso la sentenza impugnata (Cass. sent. n. 26842/2007 che ha precisato che *“l'appello proposto avanti al Giudice tributario deve dichiararsi inammissibile solo quando l'esposizione dei motivi di impugnazione manchi ovvero sia assolutamente incerta, cioè allorquando l'enunciazione del motivo, che pure può essere sommaria e, quindi, non deve attingere ad un particolare livello di specificità, si presenti **tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta contro la decisione impugnata**, cioè da non far comprendere quali siano i punti di essa che si intendono sottoporre a nuova valutazione del Giudice dell'appello e quali siano le ragioni per le quali non si condivide la motivazione adottata su di essi dalla stessa decisione”*).

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte dalla Cassazione ed a fronte del rischio di incorrere nella **gravissima sanzione** dell'inammissibilità dell'impugnazione, è ovviamente sempre opportuno illustrare in modo compiuto nell'atto di appello le eccezioni avverso la sentenza impugnata, sebbene ricalchino le motivazioni del ricorso di primo grado, senza limitarsi ad un **generico richiamo**.

IMPOSTE INDIRETTE

Le somme dovute per la successione entrano in F24

di **Alessandro Bonuzzi**

Dal **prossimo 1° aprile** le somme dovute in relazione alla presentazione della **dichiarazione di successione** potranno essere pagate con il modello F24.

Lo ha reso noto il [provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 40892](#) di ieri.

Già il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2011 aveva esteso il sistema del **versamento unificato** – modello F24 – anche ad altri tributi e, in particolare, ai pagamenti dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta catastale, delle tasse ipotecarie, dell'imposta di bollo, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e dei tributi speciali, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni.

Tuttavia, con riferimento alle somme dovute all'atto della presentazione della dichiarazione di successione, questa disposizione è rimasta in **sospeso fino a ieri**, ossia fino alla pubblicazione del provvedimento in commento con il quale l'Agenzia delle Entrate, in un'ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, da **attuazione al decreto**.

Pertanto, **dal 1° aprile 2016, l'imposta sulle successioni, le altre imposte e tasse, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni, dovuti in relazione alla dichiarazione di successione, verranno versati mediante il modello "F24"**.

Sul punto viene precisato che *"considerato che il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei tributi e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello stesso per il pagamento di numerosi tributi, con il presente provvedimento l'utilizzo del modello F24 viene esteso anche al pagamento delle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione"*.

Infatti, a detta dell'Ufficio, questa nuova misura rappresenta un ulteriore *step* nel processo di **semplificazione** degli adempimenti fiscali dei contribuenti.

Il provvedimento prevede altresì un **periodo transitorio** per consentire l'adeguamento delle procedure attualmente in uso alle nuove modalità di pagamento.

In tal senso, **fino al 31 dicembre 2016 sarà ancora possibile utilizzare il modello F23**, in alternativa al modello F24. Dal 1° gennaio 2017 si potrà utilizzare esclusivamente l'F24.

La deroga a termine si intende estesa a **tutti i contribuenti**.

Tuttavia, per gli **atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate**, i pagamenti devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di **modello di pagamento allegato** o indicato negli atti stessi.

Infine, il provvedimento precisa che i **codici tributo** da utilizzare per i versamenti nonché le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento saranno stabiliti con una **risoluzione di prossima emanazione**.

IVA

Organizzazione di corsi di formazione in altri Stati membri

di **Marco Peirola**

Nell'ambito delle istanze di CBR (*Cross Border Ruling*) disponibili sul sito Internet della Commissione europea assume interesse il caso riguardante un **ente di formazione svedese** che intende organizzare **corsi di formazione nel Regno Unito e in Portogallo** per il personale docente e non di scuole di tutta Europa, con una durata massima di sei giorni.

L'ente di formazione acquista da terzi i **servizi di alloggio, ristorazione e trasporto locale** per poi addebitarli alle scuole partecipanti, alle quali viene fatturato un *"full package"* che comprende anche il materiale didattico.

Le scuole partecipanti ricevono un **finanziamento** per pagare i corsi e si fanno carico di coprire la differenza del costo nel caso in cui la somma erogata non sia sufficiente.

Nel parere congiunto rilasciato dalle Autorità fiscali dei Paesi membri coinvolti (Svezia, Regno Unito e Portogallo) sul trattamento IVA dei suddetti corsi di formazione è stato precisato che i corsi rivolti agli insegnanti delle scuole hanno inequivocabilmente **natura didattica** e che la loro territorialità deve essere individuata in funzione del criterio previsto dagli artt. 53 e 54, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, in base ai quali:

- nei rapporti **"B2B"**, *"il luogo delle prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l'accesso prestati a un soggetto passivo è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente"*;
- nei rapporti **"B2C"**, *"il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall'organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente"*.

In pratica, **a prescindere** dalla circostanza che la scuola partecipante sia un "soggetto IVA" o un "non soggetto IVA", la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'ente svedese si considera come **prestazione per l'accesso ad un evento di natura didattica** soggetta ad imposta nel Regno Unito e in Portogallo, cioè nei **luoghi di svolgimento dei corsi**.

La **fornitura di libri e, più in generale, del materiale didattico** si considera accessoria alla prestazione di accesso all'evento, con la conseguenza che anch'essa assume rilevanza territoriale nel Regno Unito e in Portogallo.

Per quanto riguarda i corsi di formazione svolti in **Portogallo**, potrebbe essere possibile beneficiare dell'**esenzione** da IVA prevista dall'art. 9, par. 14, della Legge IVA portoghese, che esonera dal pagamento dell'imposta le forniture di servizi e di beni relativi a congressi, conferenze, seminari, corsi o altri eventi simili aventi natura scientifica o educativa effettuate da organismi non aventi finalità lucrative. Le condizioni per beneficiare dell'esenzione corrispondono, infatti, a quelle indicate dall'art. 133, comma 1, della Direttiva n. 2006/112/CE.

Infine, nel parere viene evidenziato che, per i **servizi di alloggio, ristorazione e trasporto locale**, è possibile applicare il regime speciale delle **agenzie di viaggio** tenuto conto che gli stessi sono acquistati da terzi per essere addebitati alle scuole partecipanti. In questa ipotesi, il relativo addebito si considera territorialmente rilevante in Svezia, cioè nel Paese di **stabilimento dell'organismo di formazione**, in applicazione della regola prevista dall'art. 307 della Direttiva n. 2006/112/CE.

In proposito, è dato osservare che, nella sentenza *Madgett e Baldwin* (cause riunite C-308/96 e C-94/97 del 22 ottobre 1998), la Corte di giustizia ha ritenuto che le ragioni sottese al regime particolare applicabile alle agenzie di viaggi sono valide **anche nell'ipotesi in cui l'operatore economico non sia un'agenzia di viaggi o un tour operator**, ma effettui **operazioni identiche** nell'ambito di un'altra attività. Infatti, un'interpretazione che limiti l'applicabilità degli artt. 306 e ss. della Direttiva n. 2006/112/CE ai soli operatori economici quali le agenzie di viaggi o gli organizzatori di giri turistici, nel senso generalmente attribuito a tali termini, avrebbe per effetto di far rientrare **prestazioni identiche** nell'ambito di **disposizioni diverse** secondo la qualifica formale dell'operatore economico.

A conferma di questa posizione occorre segnalare anche la sentenza *ISt internationale Sprach- und Studienreisen* (causa C-200/04 del 13 ottobre 2005), sulla possibilità di applicare, alle **vacanze studio all'estero**, il regime IVA previsto per le agenzie di viaggio e turismo (<http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/regime-speciale-iva-viaggi-studio-estero>).

ENTI NON COMMERCIALI

La temporaneità della vita associativa

di **Guido Martinelli**

La lettera c) del comma otto dell'**articolo 148** del Tuir stabilisce che gli enti su base associativa che vogliano applicare la **defiscalizzazione sui corrispettivi specifici versati dagli associati** a fronte di servizi resi debbano conformarsi al principio, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto, della **"disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa"**.

Vediamo questo cosa significa in concreto. **Esaurito l'iter di ammissione come associato** (ossia accettata con le modalità previste dallo statuto la domanda di ammissione), **il vincolo così instaurato deve intendersi assunto a tempo indeterminato**. Solo così operando l'associazione assume a pieno titolo il diritto di godere delle agevolazioni fiscali previste dal combinato disposto di cui all'articolo 148 Tuir e 4 D.P.R. 633/1972. **Questo verrà meno, nel tempo, solo in caso di recesso dell'associato o di esclusione da parte della associazione** di cui fa parte. I casi in cui scatta l'una o l'altra di dette ipotesi devono essere stabiliti nello statuto.

La principale causa di esclusione appare essere quella legata al **mancato pagamento della quota associativa**. Detta morosità comporta, di solito, il **decadere** del vincolo associativo. Questo significa, quindi, che fino alla data prevista per il pagamento della quota, tutti gli associati dell'anno precedente risultano ancora formalmente tali e, pertanto, ad esempio, dovranno essere convocati ad eventuali assemblee che fossero nel frattempo effettuate.

Questo principio, ormai pacifico, viene messo in discussione, in sede di verifica da parte della Agenzia delle entrate, nel caso in cui lo statuto dell'ente accertato preveda l'esistenza di diverse categorie di associati.

Nessuno nega la possibilità che siano previste diverse tipologie di associato purché, acquisito lo *status*, ossia diventato tale pur seguendo i diversi percorsi statutariamente previsti, ognuno goda dei **medesimi diritti**.

Entriamo, ad esempio, nel merito di una distinzione che è presente nella maggior parte degli statuti, quello tra **"giovani"** (non necessariamente solo minorenni) e **"seniores"**. Spesso l'unica differenza è data da una diversità, in alcuni casi anche cospicua, dell'importo della quota associativa.

Il socio "giovane" solo per età, potrebbe essere ritenuto un **socio temporaneo**, visto che il diritto a passare alla categoria dei *senior* gli imporrebbe il pagamento di una quota per lui

eventualmente troppo esosa? La risposta, positiva, data dall'Agenzia in alcuni accertamenti, deve essere **respinta** senza tentennamenti.

Il problema, sollevato in alcuni accertamenti, è **quello di ritenere che, nel caso in cui il passaggio da una categoria sociale ad un'altra non possa avvenire in termini di automaticità e/o di continuità, si decada, come associazione, dalla possibilità di godere delle agevolazioni previste dal terzo comma dell'articolo 148 in esame.**

Il concetto di temporaneità del rapporto associativo non può che essere studiato all'unisono con un ulteriore concetto proprio dell'ordinamento civilistico – quello cioè dell'***affectio societatis*** – a mente del quale da un canto l'ordinamento contempla la **volontà** dell'aspirante socio di acquisire il relativo *status* e, dall'altro, quella dell'associazione di divenire parte del contratto in questione.

In questo, pertanto, si concreta il **sinallagma** del negozio contrattuale a schema c.d. **aperto** – quale è quello proprio dell'associazione – in cui un socio può dirsi tale, a prescindere dal fatto che egli contragga un **vincolo a tempo determinato o meno**, solo e soltanto nel caso in cui entrambe le parti del negozio scambino, in termini giustappunto sinallagmatici, il **rispettivo consenso al contratto**, da ciò scaturendo per ciascuna delle parti diritti e doveri reciproci.

È evidente, allora, alla luce di tali iniziali considerazioni, come il c.d. socio temporaneo – di cui all'articolo 148, comma 8 lettera c), del Tuir – richiami una figura di associato del tutto distinta da quella del vincolo associativo contratto a tempo determinato, essendo evidente che la distinzione fra l'una tipologia di rapporto e l'altra consista proprio nell'assoluta carenza di *affectio societatis* in caso di temporaneità del vincolo (primo caso), e, per contro, di sua totale sussistenza nel secondo.

Ben si comprende come la posizione giuridica soggettiva del socio a tempo determinato, sia distinta da quella del socio c.d. temporaneo, il quale versa all'ente una somma di denaro al fine di fruire di un servizio sociale **disinteressandosi** in realtà dell'associazione, che a sua volta considera in termini **elusivi** il *quantum* versato senza che nessuna delle parti del negozio, in realtà, abbia **interesse**, da un lato, ad **azionare i diritti** che dalla conclusione di esso derivano e, dall'altro, nemmeno a **riconoscerli**.

Per contro, nel caso in analisi, il contratto di associazione a tempo determinato si è **realmente e sostanzialmente perfezionato** fra le parti, essendo evidente che tutti i soci indipendentemente dalla categoria di appartenenza godono appieno dei **medesimi diritti sociali ed amministrativi**.

BACHECA

Il nuovo giudizio sul bilancio secondo i Principi di revisione ISA Italia

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

Il contenuto della relazione finale del revisore sul bilancio d'esercizio è regolato dall'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010. I nuovi Principi di revisione Isa Italia dedicano ben cinque principi alla relazione finale del revisore, a cui si aggiunge il Principio 720B riferito al giudizio di coerenza della relazione sulla gestione rispetto al bilancio d'esercizio. [Il presente seminario](#) si propone di valutarne l'impatto sulla relazione al bilancio focalizzando l'analisi sulle verifiche più complesse e sui principali punti critici del lavoro tra cui quelli legati alla continuità aziendale.

PROGRAMMA

L'impatto dei nuovi principi di revisione ISA Italia: Cosa cambia nel lavoro e nella relazione del revisore?

I Nuovi ISA Italia: struttura ed obblighi

Le modifiche nelle verifiche periodiche

Le problematiche concernenti l'applicazione dell'ISQC 1 sul controllo interno di qualità

Il controllo periodico di qualità: come organizzarsi

Esempio di regolamento interno

Le nuove norme di comportamento del collegio sindacale: Focus sulle verifiche più complesse dell'attività di vigilanza

Le verifiche basate sull'approccio al rischio

I punti di attenzione:

Le metodologie di valutazione dei rischi aziendali (SWOT, COSO, CRSA)

Le verifiche sull'assetto organizzativo

Organigramma

Deleghe e poteri

Separazione dei compiti e supervisione

Le verifiche sul sistema di controllo interno

L'ambiente di controllo

Le attività di controllo

I cicli

Esemplificazioni pratiche

I punti critici per la relazione al bilancio

La continuità aziendale

Le alterazioni volontarie dei dati di bilancio

Le operazioni con parti correlate

La relazione del revisore

Le differenze tra la relazione del principio 002 del CNDCEC e il nuovo ISA Italia 700

Il giudizio di coerenza: differenza tra CNDCE 001 e ISA Italia 720 B

Le modifiche alla relazione standard: ISA Italia 705

I tipi di relazione in caso di incertezze sulla continuità aziendale

Esemplificazioni pratiche delle varie casistiche

La relazione del sindaco

Le osservazioni del collegio sindacale in caso di riduzione del capitale

CORPO DOCENTE

Andrea Soprani – Dottore Commercialista